

Messaggio 3989

Concernente la modifica della Legge sul notariato del 23 febbraio 1983

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri ,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di legge sulla modifica degli art . 14 e 20 della Legge sul notariato mirante da un lato a ridurre la durata della pratica notarile presso l'ufficio dei registri da sei a quattro mesi e dall'altro ad introdurre la possibilità di poter ripetere l'esame di capacità in caso di esito negativo , al massimo per due volte .

1 . Ragioni della proposta

La regolamentazione della pratica notarile era stata sostanzialmente modificata con la Legge sul notariato del 23 febbraio 1983 . Si ricorderà che l'art . 13 della Legge sul notariato del 1967 prevedeva che la pratica fosse eseguita nel Cantone presso un notaio ammesso all'esercizio del notariato per un periodo di 22 mesi e presso un ufficio dei registri per un periodo ininterrotto di due mesi .

Con la nuova norma , art . 14 cifre 1 e 2 entrato in vigore il 1° giugno 1985 , si é stabilito che la pratica notarile é eseguita :

- 1 . per un periodo di un anno presso un notaio nel Cantone ; essa può essere assolta contemporaneamente alla pratica legale nello stesso studio ;
- 2 . per un periodo ininterrotto di sei mesi presso un ufficio dei registri dopo aver conseguito il certificato di capacità di avvocato .

Subito ci si é resi conto che l'alto numero delle richieste per poter effettuare la pratica notarile superava la disponibilità di posti presso i singoli uffici dei registri del Cantone ; si é quindi dovuto da un lato potenziare il numero dei posti in un primo tempo previsti per ogni ufficio e dall'altro prevedere una vera e propria domanda d'iscrizione alla pratica per assicurare il miglior coordinamento possibile ed evitare che giovani avvocati restassero dei mesi ad attendere il posto disponibile per effettuare lo stage . Queste disposizioni adottate congiuntamente dall'allora Dipartimento di giustizia e dalla Camera per l'avvocatura e il notariato hanno dato buoni risultati anche se non é sempre stato possibile assicurare ai candidati il posto nell'ufficio dei registri del Distretto di domicilio . L'esperienza sin qui acquisita permette di rilevare come l'impostazione scelta con la modifica del 1983 abbia fornito buona e , soprattutto , adeguata preparazione ai candidati , per cui dev' essere in principio confermata .

Particolare attenzione é stata invece dedicata alla durata vera e propria della pratica notarile che attualmente , come si é detto , é di sei mesi . A questo proposito sono stati interpellati l'Ordine dei notai e la Camera per l'avvocatura e il notariato i quali hanno espresso parere favorevole per una riduzione ; analogo giudizio é stato pure espresso dai signori Ufficiali dei registri , tranne in un caso .

Si ritiene pertanto giudizioso suggerire una diminuzione da sei a quattro mesi della durata della pratica , in ogni caso con la convinzione che questo modo di procedere non influirà negativamente sul buon grado attuale di preparazione dei candidati notai . Nel contempo questa modifica consentirà di ridurre i tempi di attesa per i candidati notai e di aumentare teoricamente l'offerta di posti in un anno da 28 a 42 . Rileviamo al riguardo che , al 5 agosto 1992 , per il primo semestre 1993 risultano già occupati 9 posti su 14 disponibili .

Si può osservare al riguardo come il Dipartimento delle istituzioni abbia valutato con le parti interessate anche la possibilità di mantenere inalterata la durata , riducendo al 50% il grado di attività del candidato presso l'ufficio dei registri ; questa variante , che avrebbe potuto contemperare l'attuale principio della sospensione dall'esercizio dell'avvocatura durante la

pratica notarile , non ha però trovato consenso soprattutto per i problemi di incompatibilità che verrebbero a crearsi con il contemporaneo esercizio dell'avvocatura e della pratica notarile .

Connesso con il capitolo riguardante l'esame notarile vi é pure la parte riguardante l'esito dello stesso e in particolare le possibilità di ripeterlo ; si ritiene pertanto opportuno , utilizzando la formula già valida per gli esami di avvocatura , prevedere il principio secondo cui il candidato che non supera l'esame di capacità ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte , introducendo un nuovo cpv . 3 all'art . 20 della Legge sul notariato .

2 . Congruenza con le linee direttive e ripercussioni finanziarie

Pur non essendo prevista dalle linee direttive , si ritiene che la proposta debba essere adottata a breve termine .

La prospettata riduzione della durata della pratica comporta pure un risparmio di natura finanziaria che per singolo candidato notaio ammonta a fr . 4'400 . - - (Si ricorda che la pratica notarile é stata assolta nel 1990 da 27 candidati e nel 1991 e 1992 da 28 candidati per ogni anno) .

3 . Congruenza con il diritto europeo

Le presenti nuove norme non rientrano nel novero degli oggetti disciplinati dal trattato istituyente lo Spazio Economico Europeo . V'è comunque da rilevare che la Legge sul notariato sarà a brevissimo termine esaminata da questo profilo .

Vogliate gradire , onorevoli signori Presidente e Consiglieri , l'espressione della nostra massima stima .

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente , D . Marty

Il Cancelliere , A . Crivelli

Disegno di

LEGGE

sul notariato del 23 febbraio 1983 ; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 1° settembre 1992 n . 3989 del Consiglio di Stato ,

d e c r e t a :

I.

La legge sul notariato del 23 febbraio 1983 é modificata come segue:

Art . 14

La pratica notarile é eseguita:

- 1 . per un periodo di un anno presso un notaio nel Cantone ; essa può essere assolta contemporaneamente alla pratica legale nello stesso studio ;
- 2 . per un periodo ininterrotto di quattro mesi presso un Ufficio dei registri dopo aver conseguito il certificato di capacità di avvocato .

Art . 20 , cpv . 3 e 4

3 Il candidato che non supera l'esame di capacità ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte .

4 Al candidato che supera l'esame il Tribunale di appello rilascia , facendone menzione a protocollo , il certificato di capacità .

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum , la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi .

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.